

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA

Terza civile

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Emanuela Musi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. .../2020 R.G. promossa da:

F.A. nato a S. (N.) il (...), residente in S. A. (N.) alla via I. G. n. 116, (CF (...)) elettivamente dom.to in ...(NA) alla via ...presso lo studio dell'avv...., (CF (...)) che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv...., CF (...)

-OPPONENTE

contro

L.C.S., nata a N. il (...), ivi residente alla via P.C., n. 103, CF (...), elettivamente domiciliata in Napoli, alla via De Gasperi, 55, presso lo studio degli Avv.ti ...(CF (...); PEC:...) e ...(CF (...))

-OPPOSTA

Oggetto: opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.; assegno di mantenimento, sopravvenuta pronuncia di divorzio e danno da occupazione illegittima di immobile; compensazione dei crediti.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

L.C.S. notificava a F.A., in data 16.9.2020, la sentenza, in forma esecutiva, della Corte di Appello di Napoli - sezione minorenni, persone e famiglia n. .../2020, dell'11.2.2020, unitamente all'atto di precetto per l'importo complessivo di Euro 63.863,69. Nell'atto di precetto esponeva che la predetta sentenza di appello del giudizio di separazione rideterminava in Euro 1.500,00 il contributo al mantenimento dovuto dal F. all'ex coniuge, stabilendone la decorrenza dalla domanda di separazione, depositata il 6.3.2014, per un importo complessivo, per 56 mesi, di Euro 84.000,00, da cui, a suo dire, andava sottratto esclusivamente l'importo stabilito dall'ordinanza ex art. 708 c.p.c., pari a Euro 400,00 x 53 mesi, già pagato dal F., per un totale di Euro 21.200,00, così precettando la somma indicata comprensiva delle spese di procedura. Escludeva da tale conteggio le maggiori

somme, pari ad Euro 2.000,00 mensili, stabilite allo stesso titolo dalla sentenza di separazione di primo grado, n. 2184 del 15.10.2018, pagate dal F. alla L.C. a partire dal novembre 2018 fino al febbraio 2020. Proponeva opposizione il F., eccependo il parziale adempimento, la compensazione facendo valer un proprio controcredito, e infine, un errato calcolo del compenso del legale nell'atto di precetto: in particolare, la somma precettata di Euro 62.800,00, oltre spese, pertanto, andrebbe ridotta dell'ulteriore somma di Euro 8.000,00. Si costituiva l'opposta la quale eccepiva la mancata prova da parte del F. dei pagamenti eseguiti, l'irripetibilità dei crediti alimentari, la mancata sussistenza del controcredito azionato e la circostanza che il credito risarcitorio da occupazione illegittima risulta sub judice (Tribunale di Torre Annunziata - RG. N. 1904/2020). La causa di natura documentale veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. In sede di memoria di replica, il F. depositava la sentenza n. 1727/2022 definitiva di divorzio, nella quale il Tribunale rideterminava il regime patrimoniale tra gli ex coniugi ed in particolare "...pone a carico di F.A. a titolo di assegno divorzile in favore di L.C.S., l'assegno mensile di Euro 1.000,00", tal da rappresentare una riforma del precedente titolo costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli - sezione minorenni, persone e famiglia - n. 627/2020, dell' 11.2.2020 che aveva stabilito in Euro 1.500,00 il contributo al mantenimento.

L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta.

Il F. contesta la sussistenza del diritto della L. di procedere ad esecuzione nei suoi confronti eccependo alcuni fatti parzialmente estintivi della pretesa creditoria azionata ex adverso.

Occorre verificare pertanto se sia stata fornita dall'opponente, sul quale gravava il relativo onere, la prova della parziale estinzione del credito azionato dalla L..

Agli atti del giudizio sono stati depositati, unitamente alle note per l'udienza del 29 gennaio 2021, copie dei bonifici effettuati dal F. in favore della L.C. dal novembre 2018 al febbraio 2020 per l'importo mensile di Euro 2.000,00. Si tratta delle somme pagate dal F. in favore dell'ex coniuge a titolo di assegno di mantenimento per effetto della sentenza di separazione del Tribunale di Torre Annunziata n. ...del 15.10.2018, somme rideterminate in *minus* dalla sentenza azionata con il precetto oggi opposto. Secondo la prospettazione dell'opponente, avendo la Corte D'Appello ridotto l'importo dell'assegno di mantenimento ad Euro 1.500,00, con decorrenza dal 6.3.2014, la L.C. avrebbe indebitamente percepito per n. 16 mesi ulteriori Euro 500,00 mensili, per un totale di Euro 8.000,00. Sul punto, la L. ha eccepito la irripetibilità di quanto versato a titolo di assegno di mantenimento, in ragione della relativa natura alimentare. Al riguardo, reputa il giudicante che, nonostante il F. abbia depositato quale prova dell'avvenuto pagamento esclusivamente le contabili dei bonifici bancari (che non dimostrano l'avvenuto accredito), per il fatto stesso che parte opposta ha eccepito la irripetibilità delle somme ricevute stante il loro carattere alimentare, deve ritenersi sostanzialmente non contestato l'avvenuto pagamento delle stesse, il che consente di esaminare l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente.

Come rilevato correttamente da parte opposta, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione si registrano orientamenti non sempre convergenti in punto di irripetibilità e non compensabilità delle erogazioni che traggono titolo dalla crisi matrimoniale e, in particolare, in merito all'assegno separativo, della cui natura alimentare si è inteso, appunto, dubitare, in contrapposizione alla giurisprudenza prevalente, di diverso avviso. Per tali ragioni, la I Sez. della Corte, con Ordinanza del 24.11.2021 n. 36509, ha rimesso, ex art. 394 2 co c.p.c., al Primo Presidente, per eventuale

assegnazione alle Sezioni Unite, al fine di un intervento dirimente sulla irripetibilità e non compensabilità delle somme versate, al fine di chiarire se gli assegni che traggono origine dalla crisi del rapporto di coniugio abbiano tutte le caratteristiche tipiche dei crediti alimentari, ivi compresa la irripetibilità. Alla data odierna, non si rinviene il deposito di una pronuncia nomofilattica della Suprema Corte nella sua massima composizione. Il Giudicante ritiene a questo punto di potersi conformare all'orientamento della S.C., secondo il quale "il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento, (...) in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada temperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, sicché la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione" (Cfr. Cass., ord. 4/07/2016, n. 13609). A suffragio di tale argomentazione valga anche il riferimento a C. App. Napoli, 18 gennaio 2011, secondo la quale "l'obbligazione di mantenimento, in quanto non scindibile in due distinte prestazioni, di cui l'una di carattere alimentare e l'altra di puro mantenimento, ha natura unitaria. In tal senso, pertanto, in alcun caso può farsi luogo ad una distinzione tra la parte avente carattere effettivamente alimentare e la parte priva di una tale natura, al fine di sottoporre unicamente la prima al regime proprio dei crediti alimentari ed escludere la seconda". Se ciò è vero, ne discende che la natura unitaria e quindi alimentare dell'assegno di mantenimento finisce per impedire la ripetibilità della prestazione, e dunque la possibilità di portare le somme già pagate in compensazione rispetto ad un controcredito vantato dall'ex coniuge.

Con riguardo all'ulteriore motivo fatto valere dall'opponente in ordine alla valenza della sopravvenuta sentenza di divorzio si osserva quanto segue. L'assegno di mantenimento e quello divorzile (o di divorzio) costituiscono due sostegni economici diversi, riconosciuti ai beneficiari in presenza di circostanze e requisiti differenti. L'assegno di divorzio, traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale. A tale principio ha introdotto un temperamento l'art. 4, comma 13, della L. n. 898 del 1970, così come sostituito dall'art. 8 della L. n. 74 del 1987, conferendo al giudice il potere di disporre, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e fornendo una adeguata motivazione, anche in assenza di una specifica richiesta delle parti, la decorrenza dell'assegno dalla data della domanda di divorzio (cfr., tra le altre, Cass., sez. I, ord. 17 settembre 2020, n. 19330). Il F. sostiene che la pronuncia intervenuta il giorno 12 luglio 2022 debba retroagire alla data del 15 novembre 2018, quando il Tribunale di Torre Annunziata ha pronunciato lo scioglimento definitivo del vincolo coniugale (con la sentenza n. 2483/2018). La doglianza è meritevole di accoglimento in quanto coerente con la menzionata giurisprudenza consolidata. È bene ricordare, infatti, che il contributo ex art. 5 L. n. 898 del 1970 presuppone indefettibilmente la preventiva (o coeva) pronuncia di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, giacché trae la sua origine proprio dalla dissoluzione definitiva del vincolo coniugale. Per tale motivo, l'assegno di divorzio non può che decorrere dalla data di passaggio in giudicato di detta sentenza (Cass. civ., sez. I, 17.9.2020, n. 19330; App. Bologna 27.9.2010). La Corte di Cassazione, anche recentemente, con l'ordinanza n. 22108 del 2018, ha ribadito la regola generale secondo cui l'assegno divorzile "decorre dal momento della formazione del titolo in forza del quale è dovuto, cioè dal passaggio in giudicato della sentenza

di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio". Dal principio sopra affermato, applicato al caso di specie, discende quanto segue: effettivamente, a seguito della sopravvenuta pronuncia del 12 luglio 2022, il titolo esecutivo in virtù del quale è stato notificato il precetto opposto, è divenuto parzialmente inefficace e/o invalido, e non è più idoneo a sostenere il precetto notificato ed opposto, per inefficacia sopravvenuta, per il periodo temporale che parte dal 15 novembre 2018 (giorno della cessazione degli effetti civili del matrimonio) e sino a oggi. Il precetto notificato resterà invece valido ed efficace per il periodo antecedente, decorrente dal giorno 6 marzo 2014 (data della presentazione della domanda di separazione), sino al giorno 14 novembre 2018. Come statuito da parte opponente, dal novembre 2018, momento della sentenza dichiarativa di divorzio, al febbraio 2020 essa ha versato alla controparte un importo maggiorato di Euro 1.000,00 per un numero di 16 mesi; mentre da marzo 2020 a luglio 2022, ha versato rispetto a quanto dovuto una maggiorazione di Euro 500,00 per un totale di 29 mesi. Quindi, somme non dovute per Euro 16.000,00 più Euro 14.500,00 = Euro 30.500,00. Tali importi, essendo indebiti, devono essere restituiti e legittimamente possono essere portati in compensazione dal F.. Risulta del tutto chiaro, infatti, che a seguito della pronuncia di divorzio intervenuta nel corso del 2018, e precisamente il giorno 15 novembre, l'assegno di mantenimento non può più essere dovuto dal F., che è invece debitore dell'assegno di divorzio. E, dunque, come già menzionato, ne scaturisce la sopravvenuta invalidità parziale del precetto nonché l'affermazione del diritto della L. di procedere ad esecuzione nei confronti del F. per la minor somma di seguito indicata. La somma di Euro 30.500,00 dovrà essere sottratta da quanto originariamente dovuto in ragione del titolo esecutivo rappresentato dalla pronuncia della Corte d'Appello di Napoli.

Ancora, parte opponente si lamenta della illegittima occupazione dell'immobile, adibito a casa familiare, e oppone in compensazione un supposto risarcimento del danno. Come rilevato da parte opposta, il credito è contestato e la relativa questione è *sub iudice*. Avverso l'ordinanza che ha definito il procedimento pendente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, R.G. n. .../2020, entrambe le parti hanno proposto appello (Corte di Appello di Napoli - R.G. n. 410/2022).

La Corte d'Appello, all'udienza del 28 giugno 2022, ha riunito il procedimento contraddistinto con R.G. n. 466/2022 a quello contraddistinto con R.G. n. .../2022, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 ottobre 2023. Alla luce di ciò, è sufficiente rammentare il principio oramai consolidato della Suprema Corte, a parere del quale, in tema di compensazione dei crediti, "se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il Giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del Giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo" (Cass., Sez. un., n. 23225 del 2016, confermata, tra le altre, da Cass., n. 31359 del 2018). Essendo quindi controversa la esistenza del controcredito opposto in compensazione, il presente Giudice non può operare alcuna compensazione, poiché l'esistenza del controcredito medesimo dipende dall'esito di un separato giudizio in corso e ciò fino a quando il relativo accertamento non sia divenuto definitivo. L'opposizione in parte qua va rigettata.

Altresì, parte opponente fa valere la compensazione degli importi pretesi a titolo di spese legali per Euro 10.684,44. Essa eccepisce che la sentenza n. .../2018 del Tribunale ha condannato il F. al pagamento in favore dell'ex coniuge delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 7.354,00, oltre spese generali, IVA e CPA, somme regolarmente pagate, per Euro 10.684,44, come da copia di n. 3 bonifici per Euro 3.561,48 ognuno, effettuati in data 1.11.2018, 1.12.2018 e 7.1.2019.

La successiva sentenza n. .../2020 le ha dichiarate compensate, e quindi vanno restituite. Nel caso che occupa, parte opponente non ha fornito la prova del pagamento ovvero dell'accredito del bonifico eseguito, avendo prodotto un semplice documento in cui si attesta che la richiesta dell'operazione è stata inoltrata alla B. (il documento, allegato alla citazione introduttiva, reca la dicitura "bonifico immesso" e non "bonifico eseguito"). Per altro, dalla stessa documentazione emerge che beneficiario del pagamento non è la parte oggi opposta, bensì lo studio legale da lei scelto per la difesa in giudizio. In ogni caso, dunque, non potrebbe mai operare la compensazione che, come istituto generale del diritto civile, presuppone ai fini della sua operatività che creditore e debitore siano i medesimi, ancorché a parti invertite, nei rapporti da compensare. Così non è nel caso di specie, poiché è del tutto evidente che creditore della obbligazione di pagare le spese legali è l'avvocato-professionista, e non la parte difesa in giudizio. Sul punto l'opposizione non è fondata.

Da ultimo, parte opponente si duole dell'errata determinazione dei compensi in sede di precetto. In tale ultimo atto notificato da parte opposta si legge che le somme quantificate a titolo di competenze legali sono pari a Euro 729,00. Parte opponente fa valere una supposta violazione dell'art. 4 del Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, secondo il quale, ai fini della liquidazione del compenso, si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Per un precetto rientrante nello scaglione di valore da Euro 52.001 a Euro 260.000 il valore medio del compenso previsto nelle tabelle è pari ad Euro 405,00, a cui poi parametrare gli altri valori di legge. Secondo la prospettazione di parte opponente, non essendovi stata particolare urgenza e/o pregio dell'attività prestata, ovvero importanza, natura, difficoltà o particolare valore dell'affare, né delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, va ridotto il parametro utilizzato per quantificare le competenze di precetto. Non si giustificerebbe, infatti, l'utilizzo del valore massimo di Euro 729,00, immotivato raddoppio di competenze, scelta peraltro neanche argomentata in atto, che va dunque ridotto ai valori medi, non essendovi ragioni che ne legittimano l'utilizzo. In materia, è necessario precisare che il giudice è tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale dei compensi al difensore nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, ed ora del D.M. 8 marzo 2018, n. 37 (in termini, Cass. 19 gennaio 2018 n. 1357). In presenza di una specifica richiesta del difensore, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione del compenso in misura inferiore a quelli domandati, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata (Cass. n.12537 del 12.5.2019) allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed ai parametri. Il giudice, nel liquidare le competenze professionali, ha il dovere di fornire adeguata motivazione sia sull'individuazione delle voci riferibili effettivamente alle singole attività defensionali dedotte, che sulla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo ai parametri normativamente fissati, al numero e all'importanza

delle questioni trattate e alla natura ed entità delle singole prestazioni (Cass. pen. 30 settembre 2016 n. 44342). L'eventuale "taglio" delle spese legali da parte del giudice, deve essere quindi "specifico" atteso che il giudice, sia pure sinteticamente, ha l'onere di specificazione allorché proceda al "taglio" delle competenze legali al momento della liquidazione di esse (Cass. 12 gennaio 2018. n. 657). Solo l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle (Cass. 13 novembre 2020 n.25788). Dai parametri tabellari previsti dalla legge emerge che l'avvocato di parte opposta effettivamente ha errato nella determinazione dei compensi a lui dovuti, posto che il valore previsto dalla tabella per il range di valore individuato per il presente giudizio è pari a Euro 405,00. Né l'avvocato di parte opposta ha motivato in precetto la ragione per cui tale compenso andrebbe aumentato rispetto alla media riconosciuta dalla legge, motivo per cui in parte qua non si può dare accoglimento alla sua richiesta. Invero, in ossequio alla giurisprudenza sopra menzionata, va rammentato che la parte oggi opposta, né il suo legale, ha prodotto in giudizio alcuna documentazione che consenta al Giudicante di supportare la parametrizzazione dei compensi al valore più alto di cui al range di riferimento. Ed invero, nonostante nel presente giudizio siano state affrontate numerose questioni, non è dato evincere adempimenti particolari o particolari urgenze che, a norma del D.M. citato, possano determinare un aumento del costo o dell'onorario dovuto. In assenza della sussistenza di tali circostanze e in assenza di una nota spese ritualmente depositata, il presente Giudicante ritiene di dover procedere alla rideterminazione d'ufficio del compenso in Euro 405,00 i compensi dovuti all'avvocato di parte opposta per l'atto di precetto, determinandosi anche in parte qua l'accoglimento dell'opposizione.

La sostanziale soccombenza reciproca determinata dall'accoglimento parziale dell'opposizione nonché il carattere controverso di alcuni degli aspetti esaminati nella presente pronuncia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita:

1. in accoglimento parziale dell'opposizione dichiara che S.L.C. ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di A.F. per la minor somma di Euro 33.039,69;
2. ridetermina i compensi dovuto all'avvocato della L. per il precetto opposto in Euro 405,00 oltre accessori come per legge
3. compensa integralmente le spese di lite.

Conclusione

Così deciso in Torre Annunziata, il 26 luglio 2022.

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2022.